



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

**Direzione Interregionale per la
Toscana, Sardegna e Umbria**

Il vino nel regime delle accise

Appunti di Gianna Pratesi

Responsabile Ambito Contabilità e Riscossione

Referente e-customs per l'Area Accise della

Direzione Interregionale Toscana, Sardegna e Umbria

Lucca, 15 novembre 2017

Incontro con gli operatori presso CCIIAA

LA PRODUZIONE E IL DEPOSITO

NORMATIVA E OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

Normativa Comunitaria

Direttiva CE 2008/118 - *regime delle accise*

(ha abrogato con efficacia 1/4/2010 la Dir.92/12)

**Reg CE 314/2012 - *trasporto e tenuta delle registrazioni
nel settore vitivinicolo***

Normativa Nazionale

D.Lgs 26.10.1995, n. 504 - *Testo Unico delle Accise*
(aggiornato dal D.Lgs 48/2010)

**D.M. 27.3.2001, n. 153 - *regolamento ... per l'alcool
etilico e le bevande alcoliche***

VINO

(Art. 36 – T.U.A.)

Si intendono per “vino tranquillo” tutti i prodotti di cui ai codici **NC 2204 e 2205** :

- a) con titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 ma non al 15 per cento in volume, purchè l'alcol derivi interamente da fermentazione.
- b) con titolo alc. eff. sup. al 15 ma non al 18 per cento in volume, purchè ottenuti senza arricchimenti e l'alcol derivi da fermentazione

Si intendono per “vino spumante” tutti i prodotti di cui ai codici **NC 2204 10, 2204 2110, 1204 2910 e 2205**:

- a) Con tappo a fungo tenuto da fermagli o con sovrappressione dovuta a CO₂ in soluzione di almeno 3 bar
- b) Hanno titolo alc. sup. all'1,2 ma non sup. al 15 per cento in volume, purché l'alcol derivi da fermentazione

Codice di Nomenclatura combinata

- L'individuazione del codice nomenclatura combinata (NC) del codice della tariffa integrata della Comunità Europea (TARIC) delle merci è fondamentale per la corretta esecuzione di tutte le operazioni di import-export
Il codice TARIC si applica alle operazioni di importazione, mentre per le esportazioni e per gli scambi intracomunitari può essere usato il codice di nomenclatura combinata.

Il codice di nomenclatura combinata è un codice numerico di 8 cifre, mentre il codice TARIC è di 10 cifre, di cui le prime 8 coincidono con il codice NC e le ultime due cifre identificano le sottovoci TARIC.

Per trovare con maggiore facilità i codici che interessano, per ottenerne un rapido riscontro o per verificarne in tempo reale i codici aggiornati, è sufficiente consultare il sito dell'agenzia delle dogane:

www.agenziadogane.it

- Si entra così nella Tariffa doganale d'uso integrata, in cui le diverse tipologie merceologiche sono distinte in 22 sezioni.

C.P.A.

- Il sistema EMCS, prevede che i prodotti sottoposti ad accisa siano divisi in base alla “famiglia” di appartenenza denominata **CPA (Categoria Prodotto Accise)**
- Nel settore vitivinicolo sono da considerare:
 - **W200 – vino tranquillo**
 - **W300 – vino spumante**
 - **S200 – bevande spiritose (grappa, ecc)**

TA20 - Tabella Prodotti alcoli

Codifica ACCISE	CPA	NC	TARIC	CADD	Denominazione	UM	Validità dal	Validità fino al
Vino (o bevande fermentate) tranquillo	W200	22042106			Vini a denominazione d'origine protetta (DOP)	li	01/01/2010	

(Art. 27 - D.Lgs 26.10.95, n. 504)

- Sono sottoposti ad accisa la **birra**, il **vino**, le **bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra**, i **prodotti alcolici intermedi** e l'**alcool etilico**.
- La produzione del vino può avvenire in impianti gestiti da:
 - depositari autorizzati (depositi fiscali)
 - piccoli produttori
- In Italia il vino è sottoposto ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro di prodotto finito:
attualmente l'aliquota è pari a ZERO.

DEPOSITO FISCALE

(art. 5, D.lgs 504/95)

- La fabbricazione, la lavorazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in regime di deposito fiscale.

Il deposito fiscale è identificato da un **CODICE D'ACCISA**

(Art. 28 – T.U.A.)

- Il regime di deposito fiscale è consentito per i seguenti impianti:

.....

d) nel settore vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra :

1) cantine e stabilimenti di produzione >1000 hl/anno

2) impianti di condizionamento e di deposito che effettuano movimentazioni intracomunitarie

PICCOLI PRODUTTORI

(art. 40 Dir. 2008/118/CE - art. 37, comma 1 D.lgs 504/95)

Nel solo settore del vino, si definisce **piccolo produttore** colui che ne produce in media **meno di 1.000 ettolitri** all'anno, con riferimento all'ultimo quinquennio.

Fino al permanere dell'**aliquota zero** sul vino, sono previsti per il piccolo produttore:

- **emissione MVV anche per transito comunitario**
- **esonero dall'obbligo del prestare cauzione**

Restano ferme le altre incombenze stabilite dalla normativa fiscale:

- **spedizione a soggetto autorizzato**
- **pagamento dell'accisa a destino**
- **obbligo di presentazione all'UDD**, entro il quinto giorno di ciascun mese, di un riepilogo delle spedizioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente (art.8 DM 153/2001)

**Dispensa per i
piccoli
produttori dagli
obblighi relativi
alla
circolazione
e al deposito**

AUSTRIA	(AT)	SI
BELGIO	(BE)	SI
BULGARIA	(BG)	??
CIPRO	(CY)	SI
DANIMARCA	(DK)	NO
ESTONIA	(EE)	NO
FINLANDIA	(FI)	NO
FRANCIA	(FR)	NO
GERMANIA	(DE)	SI
GRECIA	(EL)	SI
IRLANDA	(IE)	NO
ITALIA	(IT)	SI
LETTONIA	(LV)	NO
LITUANIA	(LT)	NO
LUSSEMBURGO	(LU)	SI
MALTA	(MT)	SI
PAESI BASSI	(NL)	NO
POLONIA	(PL)	NO
PORTOGALLO	(PT)	SI
REGNO UNITO	(UK)	SI
REPUBBLICA CECA	(CZ)	NO
REPUBBLICA SLOVACCA	(SK)	SI
ROMANIA	(RO)	SI
SLOVENIA	(SI)	??
SPAGNA	(ES)	NO
SVEZIA	(SE)	NO
UNGHERIA	(HU)	SI

PICCOLI PRODUTTORI

Con nota del 26 maggio 2004 prot. 1646 l'Agenzia delle Dogane ha comunicato che :

"...l'elenco degli Stati membri che prevedono le agevolazioni in esame, ha come finalità esclusiva quella di consentire alle varie amministrazioni nazionali di essere informate del fatto che, per le spedizioni di vino che giungono da tali Paesi, il prodotto non sarà scortato dalla documentazione prevista dal regime delle accise ma da quella stabilita dalle norme comunitarie del settore agricolo (D.A. - allegato III del regolamento 884/2001... **oggi MVV**).

Le spedizioni in partenza dagli Stati che, invece, non prevedono le forme di agevolazione fiscale consentite dal art.29 della direttiva 92/12/CEE, saranno, ovviamente, accompagnate dai DAA o DAS, secondo le disposizioni dettate in materia di accisa.

Quanto sopra confermato dall'art.40 della direttiva CE 2008/118

DESTINATARIO REGISTRATO

art. 19 Dir CE 2008/118 – art.8 D.lgs 504/95 agg dal 48/2010

("ex operatore registrato" art. 8, comma 1 – D.lgs 504/95)

Destinatario di prodotti spediti in regime sospensivo, può essere un operatore che non sia titolare di deposito fiscale e che, nell'esercizio della sua attività professionale, abbia chiesto, prima del ricevimento dei prodotti, di essere registrato come tale presso l'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio.

Il destinatario registrato non può detenere né spedire prodotti soggetti ad accisa. Egli ha l'obbligo di:

- fornire, prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo da parte del mittente, garanzia per il pagamento dell'imposta gravante sui medesimi;
- provvedere, fatta eccezione per il destinatario registrato di cui al comma 2, ad iscrivere nella propria contabilità e telematizzare i dati dei prodotti di cui alla lettera a) non appena ricevuti;
- sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare l'effettivo ricevimento dei prodotti di cui alla lettera a) ed il pagamento dell'accisa.

Nelle ipotesi previste dal presente articolo l'accisa è esigibile all'atto del ricevimento dei prodotti e deve essere pagata, secondo le modalità vigenti, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo.

Al destinatario registrato è attribuito un **CODICE D'ACCISA**

DESTINATARIO REGISTRATO occasionale

art. 19 co.3 Dir CE 2008/118 – art.8 co 2 D.lgs 504/95 agg dal 48/2010

(“ex operatore non registrato” art. 8, comma 3 – D.lgs 504/95)

Se l'operatore di cui al comma 1 **non** chiede di essere registrato, può ricevere nell'esercizio della propria attività professionale **a titolo occasionale**, prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo se, prima della spedizione della merce, richiede **una autorizzazione** all'Ufficio delle Dogane, competente per territorio, valida per un unico movimento e per una quantità prestabilita di prodotti , provenienti da un unico speditore e garantisce il pagamento dell'accisa.

Copia della predetta autorizzazione (rilasciata con procedura AIDA), deve essere allegata al documento di accompagnamento previsto dall'art. 6, comma 3 per la circolazione del prodotto (DAA).

Dal 1° gennaio 2011, tali soggetti devono essere inseriti nell'archivio SEED, per consentire il ricevimento di un e-AD, anche se:

al destinatario registrato occasionale NON è attribuito un CODICE D'ACCISA

SPEDITORE REGISTRATO

art. 19 Dir CE 2008/118 – art. 9 *D.lgs 504/95 agg dal 48/2010*

Il soggetto che intende operare come spediteore registrato e' preventivamente autorizzato, per ogni tipologia di prodotti sottoposti ad accisa oggetto della propria attivita', dall'Ufficio competente in relazione alla sede legale.


Si prescinde da tale autorizzazione per gli spedizionieri abilitati a svolgere i compiti previsti dall'articolo 7, comma 1-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66.

Lo spediteore registrato non puo' detenere prodotti in regime sospensivo ed ha l'obbligo di:

- Prestare garanzia come previsto dall'articolo 6, comma 4 del D.lgs 504/95,
- iscrivere nella propria contabilita' i prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo al momento della spedizione, con l'indicazione degli estremi del documento di accompagnamento e del luogo in cui i medesimi prodotti sono consegnati;
- fornire al trasportatore una copia stampata del documento di accompagnamento elettronico emesso dal sistema informatizzato o qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il codice unico di riferimento amministrativo (ARC) di cui all'articolo 6, comma 5;
- sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare la regolarita' delle spedizioni effettuate.

Allo spediteore registrato è attribuito un **CODICE D'ACCISA**

Soggetti autorizzati



RAPPRESENTANTE FISCALE

art. 10-bis D.lgs 504/95

Per i prodotti soggetti ad accisa provenienti da altro stato membro dell'Unione Europea, il depositario autorizzato mittente **può designare un rappresentante fiscale**, con sede nello stato, per provvedere, in nome e per conto del destinatario che non sia depositario autorizzato o operatore professionale ... agli adempimenti previsti dal regime della circolazione intracomunitaria, così come previsto dall'**art.36 Dir.CE 2008/118 (per "vendite a distanza")**

Nelle more dell'applicazione del D.Lgs. 48/2010, entrato in vigore il 1.4.10, ad un giorno dalla pubblicazione sulla G.U., per le evidenti difficoltà operative createsi, è stata emanata in data 9.4.2010 la nota prot. 49125, a firma del Direttore Centrale dell'AGT, per consentire un passaggio graduale alle nuove figure professionali e l'adeguamento della procedura informatizzata in AIDA.

CODICE DI ACCISA

è **ALFANUMERICO** e si compone di **13 CARATTERI** (dal 1/1/2005)

IT 00 FI A 12345 Z

I **primi quattro caratteri** lo rapportano alla lunghezza prevista nella UE
Il **quinto ed il sesto** identificano la provincia dove ha sede l'opificio
Il **settimo carattere** identifica il settore impositivo

A ALCOL

O OLI MINERALI

R RAPPRESENTANTI FISCALI (attribuito dalla DRD)

T TABACCHI (attribuito dalla DRD)

V VINO

Seguono **5 caratteri numerici** attribuiti progressivamente

L'**ultimo** è un carattere di controllo calcolato con un algoritmo sulla base dei precedenti otto caratteri

CODICE DITTA

Con lo stesso criterio si attribuiscono codici identificativi alle ditte che operano in regime di **accisa assoluta**.

La licenza assume come numero il codice identificativo attribuito all'operatore nell'ambito dell'archivio informatizzato

NUMERO DI LICENZA = CODICE ACCISA (O DITTA)

Il **settimo** carattere nel codice ditta identifica il settore d'imposta:

B OLI LUBRIFICANTI E BITUMI

M VENDITA PRODOTTI ALCOLICI

P FOSFORO

X ALCOL

Y OLI MINERALI

S.E.E.D.

System for Exchange Excise Data

Sistema di cooperazione amministrativa, che riguarda soprattutto i controlli sia fisici, sia documentali, sui **depositi fiscali e gli operatori registrati** autorizzati in tutta l'Unione e sui trasferimenti di prodotti tra tali depositi.

Gli Stati membri attribuiscono i **CODICI DI ACCISA** agli operatori e **periodicamente scambiano i dati**, che vengono inseriti in un **archivio informatico consultabile presso gli Uffici delle Dogane**.

L'operatore può chiedere all'UDD, il controllo dell'esistenza della ditta destinataria del prodotto o la corrispondenza del codice d'accisa, con apposito modulo (*allegato a circ. 165/D del 11.6.1997*).

In alternativa alla richiesta da presentare all'Ufficio delle Dogane competente, può essere consultato il sito: <http://www.agenziadogane.it> - **dogane**

https://www.agenziadogane.monopoli.gov.it/portale/dogane/operatore

ITA.C.A. Italian Customs ... Agenzia delle dogane e... Homepage AIDA

ITA.C.A. Italian Customs ... Siti suggeriti Raccolta Web Slice

L'OPERATORE ECONOMICO
IL CITTADINO

Ti trovi in: [Home](#) - [Dogane](#) - L'operatore economico

L'operatore economico

Servizi online

- Servizio Telematico Doganale
- Intrastat
- Web service
- Servizi per gli enti locali
- Tariffa doganale TARIC
- Controllo online Partite IVA comunitarie
- Tracciamento di movimenti di esportazione o di transito (MRN)
- elearning

ASSISTENZA online

e-customs.it - AIDA - Tavoli tecnici permanenti

-customs.it è il percorso di digitalizzazione promosso dall'Agenzia delle Dogane per semplificare, razionalizzare ed armonizzare le procedure dei settori dogane e accise

- AIDA (Automazione Integrata Dogane Accise)
- I progetti di AIDA
- Tavolo tecnico e-customs
- Tavolo tecnico digitalizzazione delle accise
- Norme

Operatori Economico Autorizzato – AEO

Software

Accise

- Circolari, Determinazioni e Note
- Telematizzazione delle accise
- Benefici per il gasolio da autotrazione
- Dichiarazioni annuali per l'energia elettrica e per il gas naturale
- Biodiesel
- Aliquote accisa nazionali e degli Stati Membri dell'Unione Europea
- Pacchetti denaturanti autorizzati
- Elenco taratori autorizzati
- Modulistica

Atti amministrativi generali

- Codici e regolamenti
- Circolari
- Determinazioni, Note e Comunicazioni
- Risoluzioni
- Interpello del contribuente
- Accordi

Tutta la normativa è reperibile anche in [Documentazione economica e finanziaria](#)

stato applicazioni informatiche

stato applicazioni informatiche emcs

10 febbraio 2015 Attivato lo Sportell Unico Doganale Accedi alla sezione dedicata

Maggio 2017

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Tutto il calendario Contribuente

Link correlati

- Database della Commissione Europea
- Database della Commissione Europea per le I.T.V.
- Banca dati SEED
- European Customs Information

N.B. in Italia i codici del depositario autorizzato (Authorized Warehouse Keeper) e del deposito fiscale (Tax Warehouse) coincidono, mentre in altri paesi comunitari sono attribuiti codici diversi .

FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE

Commissione europea

La Commissione Europea > Fiscalità e Unione Doganale > Basi di dati > SEED on Europa > SEED - Excise Auth

Ultimo aggiornamento : 09-11-2017

SEED - Verifica Autorizzazione Accise

E possibile lanciare una richiesta di verifica inserendo il Numero Accisa e cliccando su Verifica

Numero Accisa:

4 Risultati corrispondenti alla descrizione

Chiave Categoria	Descrizione Prodotto	Ruolo di autorizzazione	Direct Delivery
W200	Vino tranquillo e bevande fermentate tranquille diverse dal vino e dalla birra	Authorized warehouse keeper	No
W200	Vino tranquillo e bevande fermentate tranquille diverse dal vino e dalla birra	Tax Warehouse	N/A
W300	Vino spumante e bevande fermentate gassate diverse dal vino e dalla birra	Authorized warehouse keeper	No
W300	Vino spumante e bevande fermentate gassate diverse dal vino e dalla birra	Tax Warehouse	N/A

[Top](#)

Risposta :

- yes / no
- prodotti autorizzati

Casella 5 a - eAD

Casella 7 a - eAD

IL DEPOSITO FISCALE

(art. 5, D.lgs 504/95)

Richiesta di autorizzazione all'esercizio di un deposito fiscale *(art. 1 DM 153/2001- regolamento sull'alcol)*

- **Istanza all'UDD competente per territorio *(comma 1)***
produttori o trasformatori 90 gg prima dell'inizio attività
depositi 60 gg prima dell'inizio attività
- **Documentazione tecnica da allegare all'istanza - *(comma 2)***


Tabelle di taratura

Fra i documenti richiesti, **le tabelle di taratura** dei serbatoi, meritano alcune precisazioni.

Difatti, per il vino e le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, sono previste le tabelle di taratura solo per i serbatoi di capacità superiore a 10 hl che possono essere anche colmi solo in parte e di un vaso campione(chiarimento contenuto nelle note dell'Agenzia delle Dogane del 16.10.2002, n. 2339 e del 2.12.2002, n. 2961) di capacità geometrica idonea, che consenta, **in caso di necessità**, la misurazione per travaso del prodotto contenuto negli altri serbatoi.

Per quelli **inferiori ai 10 hl**, inclusi i contenitori mobili, deve essere soltanto denunciata la capacità nominale.

Le tabelle di taratura sono un **mezzo per accertare la quantità di prodotto presente in un contenitore, mediante la misura dell'altezza del prodotto stesso**, hanno valore solo se riferite al serbatoio messo in opera. Se il serbatoio viene spostato, deve essere rivista o semplicemente riconfermata. Redatte da ditte specializzate o da professionisti esterni ovvero da tecnici interni all'azienda, devono essere sottoscritte dal titolare del deposito fiscale e presentate all'UdD competente.



- 260
- 240
- 220
- 200
- 180
- 160
- 140
- 120
- 100
- 80
- 60
- 40
- 20
- 0

(in cm)

Tabella di taratura del serbatoio in acciaio inox - n. 12

cm 0 = lt 227	cm 230 = lt 2.401
cm 20 = lt 416	cm 240 = lt 2.440
cm 40 = lt 605	cm 250 = lt 2.460
cm 60 = lt 794	cm 258 = lt 2.472
cm 80 = lt 983	
cm 100 = lt 1.172	
cm 120 = lt 1.361	
cm 140 = lt 1.550	
cm 160 = lt 1.748	
cm 180 = lt 1.928	
cm 200 = lt 2.117	
cm 220 = lt 2.306	

**Capacità effettiva litri 2.472 –
progressione nella parte cilindrica
lt 9,45 per cm**




Tabella di taratura del serbatoio in acciaio inox – a tetto mobile

cm 0 = lt 0

cm 2 = lt 1

cm 4 = lt 3

cm 6 = lt 7

cm 8 = lt 11

cm 10 = lt 15

cm 12 = lt 21

cm 14 = lt 29

cm 16 = lt 40

cm 18 = lt 51

cm 20 = lt 65

cm 40 = lt 154

cm 60 = lt 343

cm 80 = lt 532

cm 100 = lt 721

cm 120 = lt 910

cm 140 = lt 1.099

cm 160 = lt 1.281

cm 180 = lt 1.470

cm 200 = lt 1.659

cm 220 = lt 1.848

cm 230 = lt 2.037

cm 240 = lt 2.226

cm 250 = lt 2.415

*Capacità effettiva litri 2.415 –
progressione nella parte cilindrica
lt 9,45 per cm*

Obblighi del depositario autorizzato

(art. 7 – DM 153/2001)

Tenuta delle Contabilita':

- **Registri carico e scarico delle materie prime e dei prodotti finiti** (*nel settore vitivinicolo sono ritenute valide le registrazioni tenute ai sensi della disciplina agricola*)
- **Registro delle partite ricevute e spedite in sospensione d'accisa, con il movimento della cauzione, limitatamente ai trasferimenti intracomunitari.**

Almeno una volta l'anno, redigere (generico, per tutti i depositi fiscali nel settore dell'alcol):

- **Inventario fisico (materie prime, semilavorati e prodotti finiti)**
- **Bilancio di materia (previsto dall'art.13 par.2 del reg.CE 884/2001)**
- **Bilancio energetico**

Obblighi del depositario autorizzato

(art. 8 comma 1 – DM 153/2001)

Per i soli depositi fiscali di vino e bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra:

- **Presentazione annuale** (entro il 15 gennaio), di un **prospetto riepilogativo della produzione e della movimentazione dei prodotti**, distintamente per posizione fiscale - può assumersi che il periodo annuale di riferimento abbia termine il 31 luglio, presentazione entro il 16 agosto (*nota Ag.Dog. prot. 4769 del 21.12.01*).
- **Presentazione della distinta mensile delle spedizioni intracomunitarie** entro il giorno 5 del mese successivo (dal 1° giugno 2009 l'invio è obbligatoriamente telematico-circolare 8/D /2009)

CODICE D'ACCISA _____ Anno di riferimento _____
 Ditta _____
 Ubicazione del deposito _____

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA PRODUZIONE E MOVIMENTAZIONE DEI
 PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA E DELLE RELATIVE GARANZIE**

(art. 7 comma 2 lettera a) e art. 8 comma 1)

	Vino tranquillo (hl)	Vino spumante (hl)
GIACENZA al..... (inizio periodo)		
PRODUZIONE		
ACQUISTI (in territorio nazionale)		
ACQUISTI (in territorio comunitario)		
Totale carico		
VENDITE (in territorio nazionale)		
VENDITE (in ambito comunitario)		
VENDITE (verso paesi terzi)		
Totale scarico		
GIACENZA al (fine periodo)		

Ammontare della cauzione prestata	Euro
Cauzione disponibile (a inizio periodo)	
Cauzione impegnata (nel periodo)	
Cauzione svincolata (nel periodo)	
Cauzione disponibile (a fine periodo)	

Luogo e data

Firma del depositario autorizzato

**Riepilogo
 annuale**
(D.M. 153/2001)

Bilancio energetico

A) ENERGIA ELETTRICA

- 1) Potenza impegnata, kW _____
- 2) Assorbimento, kWh _____
- 3) Autoproduzione, kWh _____
- 4) Altro, kWh _____

B) ENERGIA TERMICA

- 1) Potenzialità dei generatori, KCAL/h _____
- 2) Combustibili impiegati, _____
- 3) Assorbimento KCAL _____

C) UTENZE

- 1) Elettriche kW _____
- 2) Termiche KCAL/h _____

Note allo schema di bilancio energetico

- **A/1** : è rilevabile dal contratto di fornitura e/o bollette ENEL
- **A/2** : il dato si rileva dalle letture dei contatori dell'ENEL (differenza fra la lettura di fine periodo e quella di inizio periodo)
- **A/3** : da inserire solo in caso vengano utilizzati gruppi elettrogeni
- **B/1** : i dati sono quelli di targa
- **B/2** : indicare il tipo ed il quantitativo di combustibili impiegati (metano in mc; gasolio in litri; combustibili solidi in quintali)
- **B/3** : indicare le KCAL (si ricava dal prodotto del dato indicato in B/1 per le ore di funzionamento)
- **C/1** : indicare la somma di tutte le potenze elettriche installate (pompe, macchine operatrici, ecc)
- **C/2** : indicare la somma di tutte le potenzialità degli utilizzatori termici (scambiatori, sterilizzatori, etc.)

Obblighi del depositario autorizzato

(art. 63 del T.U.A.)

Dal 1 al 16 dicembre di ogni anno, deve essere effettuato il pagamento dei **diritti di licenza** per l'anno seguente, che, per i depositi fiscali di vino e bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra è pari a € 103,29

Il pagamento dei diritti di licenza può essere effettuato con :

- Quietanza di Tesoreria (capo I capitolo 1419)
- ccp (DM 4.4.95, n.334) intestato alla Tes.Prov.dello Stato
- F24 (versamento unitario di cui al DLgs 9.7.97 n. 241 codice tributo 2813)

Detenzione di prodotti alcolici ad accisa assoluta nei depositi fiscali di vino

E' consentita la detenzione di prodotti alcolici imbottigliati, muniti di **contrassegno di Stato**, all'interno dei depositi fiscali di vino *(nota Dir. Comp. di Firenze prot. 34968 del 5.12.1996)*.

Ovviamente, poiché tali prodotti sono detenuti a scopo commerciale e non sono di propria produzione, il titolare del deposito deve munirsi di licenza fiscale per la vendita dei prodotti alcolici e, se interessato al transito intracomunitario, anche della prevista autorizzazione all'emissione del **DAS** *(circolare 16/D del 21.12.2010 riferita all'art. 12 del TUA)*.

LICENZE DI VENDITA ALCOLICI

nota prot. 113015 del 9 OTT. 2017

OGGETTO: D.Lgs. n.504/95. Art. 29, comma 2. Esercizi di vendita di prodotti alcolici. Campo di applicazione.

Sono esclusi dall'obbligo di denuncia :

- gli esercizi di vendita di liquori o bevande alcoliche, già richiamati dall'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n.504/95 ovvero quelli annessi, ad es., ad alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè ed esercizi similari;
- la vendita al dettaglio di alcolici in esercizi di vicinato, nelle medie o grandi strutture di vendita ovvero i negozi al minuto, supermercati ed ipermercati;
- gli esercizi di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche, per il consumo sul posto, ovvero i ristoranti, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari;
- gli esercizi operanti con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere, mostre e simili;
- la vendita al dettaglio di bevande alcoliche per mezzo di apparecchi automatici.

Per garantire uniformità di disciplina (...) è da ritenersi parimenti esclusa dall'obbligo di denuncia la somministrazione di bevande alcoliche nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli privati.

Resta fermo l'obbligo di denuncia di attivazione nonché di correlata licenza fiscale per gli **esercenti la vendita all'ingrosso**, ivi compresi quelli esonerati ex art. 29, comma 3, del D.Lgs. n.504/95 che gestiscono i depositi a scopo di vendita.

Obblighi del piccolo produttore

(art. 8 comma 2 – DM 153/2001)

Al momento, il piccolo produttore, nell'ambito delle accise, **ha l'obbligo di:**

- **Spedire nella UE, esclusivamente a soggetti autorizzati** (depositi fiscali, destinatari registrati o occasionali)
- **Utilizzare il documento “MVV”** (reg. CE 314/12), per accompagnare le spedizioni di vino nella UE, anche per il prodotto imbottigliato
- **Presentare all'UDD competente territorialmente, una distinta mensile delle spedizioni intracomunitarie** (entro il giorno 5 del mese successivo)

LA CIRCOLAZIONE INTRACOMUNITARIA

*NORMATIVA
E
OBBLIGHI DEGLI OPERATORI*

Normativa Comunitaria

Direttiva CE 2008/118 – *regime accise*

Reg. CE 684/2009 (ha abrogato il 2719/92) - *DAA TELEMATICO*

Reg. CE 3649/92 - *DAS*

Reg. CE 2225/93 - *dispensa obbligo di firma*

Reg. CE 314/12 - *trasporto e tenuta delle registrazioni nel settore
Vitivinicolo*

Normativa Nazionale

D.lgs 26 ottobre 1995, n. 504 aggiornato dal D.Lgs 48/2010

D.M. 25 marzo 1996, n. 210 integrato dal:

D.M. 16 maggio 1997, n. 148 - *regolamento per l'estensione alla
circolazione interna delle norme comunitarie*

Circolazione dei prodotti soggetti al regime delle accise su tutto il territorio comunitario

in sospensione di accisa (soggetti) circolano con **e-AD**

ad accisa assolta (assoggettati) circolano con **DAS**

Questa regola generale trova eccezione nel **settore del vino**: in vigore dell'**aliquota zero**, il prodotto si ritiene **già assoggettato ad accisa se ceduto dallo stabilimento di produzione** a un commerciante in genere, e *circola sul territorio nazionale* osservando le disposizioni della tutela agricola, in particolare, a seconda del volume nominale dei recipienti:

- ≤ 60 lt *emissione del **DDT** o del **Documento** generico previsti dal decreto dirigenziale MPA 14.4.99*
- > 60 lt *emissione **MVV** previsto dal **DM 2.7.2013** in riferimento al **reg. CEE 314/2012***

e – AD (DAA elettronico)

Determinazione Direttoriale n. 158235 del 7.12.2010

Modalità e adempimenti per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo con la scorta del documento amministrativo elettronico

Con la Direttiva 2008/118/CE ed il Regolamento 684/2009/CE, sono state stabilite le regole di compilazione e spedizione del documento amministrativo elettronico in sostituzione del modello cartaceo. Il formato elettronico è stato adottato in Italia, **in spedizione dal 1° gennaio 2011 ed in ricezione dal 1° aprile 2010**. Per la trasmissione ci si avvale del STD (Servizio Telematico Doganale).

La Determinazione rivede il DM 210/96 (Regolamento recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti sottoposti al regime delle accise), aggiornando soprattutto le procedure che riguardano:

- Obblighi dello speditore (articolo 3)
- Obblighi del trasportatore (articolo 4)
- Obblighi del destinatario (articolo 6)
- Procedure di riserva (articolo 9)

Alla determinazione sono allegati i facsimile delle comunicazioni cartacee da inviare agli Uffici, in caso di adozione di procedure di riserva (fall-back) ed al ripristino delle funzionalità del STD o del sistema informatizzato dell'operatore, ad oggi reperibili direttamente sul sito delle Dogane.

Procedure di riserva e-AD

The screenshot shows a web browser window displaying the website of the Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. The browser's address bar shows the URL <https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/dogane/>. The website header includes the agency's logo and name, navigation links (Home, Contatti, FAQ, RSS), a search bar, and a language selector. The main navigation menu is divided into three sections: L'AGENZIA, DOGANE, and MONOPOLI. Under the DOGANE section, there are two sub-sections: L'OPERATORE ECONOMICO and IL CITTADINO. The L'OPERATORE ECONOMICO section is currently selected, and it contains a list of links: Servizi online, Accise, e-customs.it - AIDA - Tavoli tecnici permanenti, Atti amministrativi generali, Operatore Economico Autorizzato - AEO, Software, Regimi e istituti doganali, Aree tematiche, Classificazione delle merci, E inoltre, Ufficio Studi, and Restituzione all'esportazione - SAISA. The Modulistica section is also visible at the bottom of the left sidebar. The main content area displays the breadcrumb trail: Home - Dogane - L'operatore economico - Modulistica - e-AD documento amministrativo elettronico. Below this, the title "e-AD documento amministrativo elettronico" is followed by two document links: "Adozione procedure di riserva a causa dell'indisponibilità del sistema informatizzato - doc (183 KB)" and "Ripristino della circolazione di prodotti soggetti ad accisa con procedure elettroniche - doc (184 KB)". The Windows taskbar at the bottom shows the system clock as 10:09 on 08/11/2017.

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/dogane/ ITA.C.A. ITAlian Customs Agen... Agenzia delle dogane e dei... x

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Siti suggeriti Raccolta Web Slice

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Home | Contatti | FAQ | RSS | Area Riservata

Cerca: VAI

L'AGENZIA DOGANE MONOPOLI

L'OPERATORE ECONOMICO IL CITTADINO

L'operatore economico

□ Servizi online

□ Accise

□ e-customs.it - AIDA - Tavoli tecnici permanenti

□ Atti amministrativi generali

□ Operatore Economico Autorizzato - AEO

□ Software

□ Regimi e istituti doganali

□ Aree tematiche

□ Classificazione delle merci

□ E inoltre

□ Ufficio Studi

□ Restituzione all'esportazione - SAISA

□ Modulistica

Ti trovi in: Home - Dogane - L'operatore economico - Modulistica - e-AD documento amministrativo elettronico

e-AD documento amministrativo elettronico

Adozione procedure di riserva a causa dell'indisponibilità del sistema informatizzato - doc (183 KB)

Ripristino della circolazione di prodotti soggetti ad accisa con procedure elettroniche - doc (184 KB)

IT 10:09 08/11/2017

PRODOTTI GIA' ASSOGGETTATI

(art. 10, DM 210/96)

Con nota del Dipartimento delle Dogane prot. n. 75 del 25.5.98 si è consentito, in vigore dell'aliquota ZERO, in deroga alle disposizioni del Testo Unico delle Accise, di effettuare **SPEDIZIONI INTRACOMUNITARIE DI VINO DA ENOTECHE E COMMERCianti IN GENERE**, previa richiesta agli uffici finanziari competenti, con la seguente procedura:

- Emissione DAS
- Tenuta di un registro di allibramento delle partite spedite, con estremi del documento
- Cauzione pari al 100% dell'accisa nel paese di destinazione

D.A.S. - Reg. CEE 3649/92

Documento Accompagnamento Semplificato

- **Si compone di tre esemplari:**
 1. Esemplare per lo speditore
 2. Esemplare per il destinatario
 3. Esemplare da rinviare allo speditore per l'appuramento
- Possono utilizzarsi **documenti commerciali**, quali **fatture** e **simili** purché contengano **le stesse informazioni identificate con il corrispondente numero di casella** ed avere la scritta:

Documento di Accompagnamento Semplificato

D.A.S. *(DM 210/96 - capo II – artt. da 9 a 17)*

- **Devono riportare precompilati:** denominazione dello speditore, numero di licenza o eventuale codice accisa del deposito fiscale, numero identificativo del documento (nelle caselle 1 e 2 oppure sul margine laterale del documento stesso).
- Per la bollatura e la messa in uso dei modelli sia amministrativi che commerciali, si seguono le procedure previste per i DAA.
- Se il **trasporto** di una partita di prodotti per cui è stato emesso il DAS **non viene effettuato**, si annullano i vari esemplari e si pongono a corredo del registro.
- Può essere cambiato il luogo di consegna o il destinatario *(art. 16 DM 210/96)*
- **Se una partita viene rifiutata**, l'incaricato del trasporto annota le cause e l'orario d'inizio del viaggio ed il documento con le dovute annotazioni vale per la ripresa in carico della partita.

D.A.S.

Documento Amministrativo (retro)

B - CERTIFICATO DI RICEVUTA Merce ricevuta dal destinatario		
Data _____	Largo _____	N. di riferimento _____
L'acciaio è stato pagato / dichiarato * all'Autorità competente		
Data _____	N. di riferimento _____	
Altre osservazioni del destinatario		
Variazione di destinazione		
Luoguitato _____ Nome del firmatario _____		
Firma		
*deporre il termine non pertinente		
A - Registrazione dei controlli (continua)		

M.V.V. (mouvement des produits vitivinicoles) reg. 314/2012/UE

- Documento **obbligatorio** per la **circolazione nazionale del prodotto sfuso**.
- **Utilizzato dai piccoli produttori** (prod. annua < 1000 hl) per le **spedizioni intracomunitarie di prodotto imbottigliato o sfuso**.
- Nel transito intracomunitario, il **destinatario** deve comunque essere un soggetto autorizzato a ricevere prodotto in sospensione di accisa: **depositario autorizzato, destinatario registrato anche occasionale**.



UNIONE EUROPEA

(1d) Numero di riferimento : [cod. MOV]



ITALIA

Documento di Accompagnamento dei prodotti vitivinicoli

Articolo 24(1)(a) (ii) del Regolamento (CE) n° 438/2009(*)

(*Istruzioni per la compilazione del documento MVV



<p>(2) <i>Speditore:</i> P.IVA o C.F. (SEED): Firma</p>	<p>(5) <i>Destinatario:</i> P.IVA o C.F. (SEED):</p>
<p>(3) <i>Luogo di spedizione:</i></p>	<p>(7) <i>Luogo di consegna:</i></p>
<p>(10) <i>Autorità competente del luogo di partenza</i></p>	<p>(15) <i>Trasportatore:</i> Firma</p>
<p>(16) <i>Altre indicazioni che si riferiscono al trasporto:</i></p>	
<p>(17p) <i>Designazione del prodotto:</i></p> <p>(17.1) <i>Descrizione dei colli:</i></p>	<p>(17c) <i>Codice CN:</i> (17d, e, f) <i>Quantità:</i></p> <p>(17g) <i>Titolo alcolometrico:</i> (17o) <i>Densità:</i></p>
<p>(17i) <i>Attestati:</i></p>	<p>(17.2a) <i>Codice categoria:</i> (17.2b) <i>Codice della zona viticola:</i> (17.2.1a) <i>Codice delle operazioni vitivinicole:</i></p>
<p>(17.2d) <i>Altre informazioni:</i></p>	
<p>18) <i>Certificato — controllo all'esportazione, se del caso:</i></p> <p><i>Data di inizio del trasporto:</i></p> <p><i>Ora di partenza:</i></p>	<p><i>Consalida:</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>ex art. 26, comma 1, lettera d), punto i;</i> <input type="checkbox"/> <i>ex art. 26, comma 1, lettera d), punto ii, secondo trattino;</i> <i>Vedasi messaggio P.E.C. sul retro.</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>ex art. 26, comma 1, lettera d), punto ii, secondo trattino e comma 2;</i> <input type="checkbox"/> <i>ex art. 26, comma 1, lettera d), punto ii, terzo trattino.</i></p> <p><i>Data e firma:</i></p>

D.A.A. (e-AD)



M.V.V.




D.A.S.



U.E.


TERRITORIO NAZIONALE



CAUZIONE DI TRASPORTO

- Per la *circolazione in regime sospensivo*, il *depositario autorizzato mittente* è tenuto a prestare *cauzione*, anche in solido con il trasportatore o con il destinatario o con il proprietario della merce, a garanzia del pagamento dell'accisa sui prodotti trasportati, nella misura del **10 %** dell'imposta gravante (Art. 6, c. 2, TUA)
- Per la **circolazione dei prodotti nell'ambito comunitario** si è stabilito, con **DL del 13.1.1994**, che nel caso in cui l'aliquota nazionale sia zero, la **cauzione sarà rapportata al 10% dell'accisa gravante nel paese destinatario.**
- Per i trasferimenti nazionali di prodotti alcolici contrassegnati in sospensione d'imposta, la misura è del 100%.
- Il depositario autorizzato è tenuto a contabilizzare un **conto a scalare della garanzia**, impegnando quest'ultima al momento dell'emissione del e-AD e reintegrandola all'inserimento in EMCS del rapporto di ricezione telematico.

CONTO A SCALARE DELLA CAUZIONE



CAUZIONE DI TRASPORTO

- Può essere prestata in **numerario, titoli di Stato o garantiti dallo Stato, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa.**
- Qualora venga prestata a mezzo *fidejussione bancaria o polizza assicurativa*, deve essere depositata presso l'*Ufficio delle Dogane*, competente anche per il successivo svincolo.
- Nel caso in cui la cauzione sia prestata in numerario o in titoli di Stato, lo **svincolo** è disposto dal direttore dell'UdD competente.
- Non può essere accordato l'esonero.

tabelle aliquote Paesi membri

E' possibile visionare le tabelle aggiornate delle aliquote applicate dai vari Paesi della UE nel settore delle bevande alcoliche, consultando il sito:

www.agenziadogane.it

Accise

Aliquote accisa nazionali e degli Stati Membri dell'Unione Europea

Oppure direttamente sul sito della Commissione Europea, all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/alcoholic_beverages/rates/index_en.htm



TAXATION AND CUSTOMS UNION

European Commission > Taxation and Customs Union > ... > Alcoholic_beverages > Rates

- HOME
- INDIVIDUALS
- BUSINESS
- ONLINE SERVICES
- ABOUT

Excise duty rates

The excise duty rates applicable in the European Union as at 1st July 2015.

- Part I (alcoholic beverages) (2 Mb)

On this website you may also find the excise duty rates on energy products and electricity as well as on manufactured tobacco.

Please find further information on tax receipts (829 kB) from alcoholic beverages.

For old tables please refer to the archive on CIRCABC.

FOLLOW EU_TAXUD

- Newsletter
- Subscribe to newsletter
- Contact
- Commissioner's website

- FAQ
- EU Training
- Glossary

OTHER SITES

- Your Europe Business
- Your Europe Citizens
- National Tax websites
- National Customs websites

Il file è conforme allo standard PDF/A ed è stato aperto in sola lettura per evitare modifiche. Abilita modifica

		Standard rates						Reduced Rates					
		Still Wine			Sparkling Wine			Still Wine			Sparkling Wine		
		(Article 8.1 of Directive 92/83/EEC)			(Article 8.2 of Directive 92/83/EEC)			(Not exceeding 8.5% vol.) (Article 9.3 of Directive 92/83/EEC)					
Minimum excise duty adopted by the Council on 19-10-992 (Dir. 92/84/EEC)		0 EUR per hectolitre of product. (Article 5 of Directive 92/84/EEC)			0 EUR per hectolitre of product. (Article 5 of Directive 92/84/EEC)			0 EUR per hectolitre of product. (Article 5 of Directive 92/84/EEC)					
MS	Nat Curr	Excise duty per hectolitre		VAT %	Additional comments	Excise duty per hectolitre		VAT %	Additional comments	Excise duty per hectolitre		VAT %	Additional comments
		NatCurr	EUR			NatCurr	EUR			NatCurr	EUR		
										122.3	140.0628	20	Exceeding 4% - not exceeding 5.5% abv

DK: **Alcoholsoda based on wine:**
 <=10% alc: standard rate + 713 DKK per hl
 >10% alc: standard rate + 1,150 DKK per hl


FR: Reduced rates :

Wine: <= 8.5% vol.

LU: VAT for still wine is 14% if the alcoholic strength is lower or equal than 13°
 An additional duty is imposed on products containing a mixture of wine and non-alcoholic drinks.
 Rates: 600€ / HL

LV: Planned tax rate from 01.03.2018. - 82 EUR per hl.

Still wine



IRREGOLARITA' NELLA CIRCOLAZIONE - art. 7 TUA

Se comportano esigibilità d'imposta:

- l'accisa è corrisposta dal garante per il trasporto
- è riscossa in Italia se l'irregolarità o l'infrazione è stata commessa nel territorio nazionale
- se è accertata in Italia e non è possibile stabilire dove è stata commessa, si presume commessa nel territorio nazionale
- se i prodotti spediti non giungono a destinazione in altro Stato membro e non è possibile stabilire il luogo d'immissione in consumo, si presume avvenuta in territorio nazionale e si procede alla riscossione salvo prova contraria entro quattro mesi dalla data di spedizione
- se entro tre anni dalla spedizione viene provato che la riscossione competeva ad altro Stato membro, l'accisa viene rimborsata con gli interessi previsti
- l'Amministrazione Finanziaria informa le competenti autorità degli Stati membri, per irregolarità od infrazioni relative a prodotti da essi provenienti

SVINCOLO DELLA GARANZIA DI CIRCOLAZIONE PER LE ACCISE PER I MOVIMENTI RIMASTI INAPPURATI

Con la nota 5567 del 24 febbraio 2016, indirizzata a tutti gli Uffici dipendenti, la Direzione Interregionale per la Toscana, Sardegna e Umbria, ha ribadito che per i diritti erariali (accise ed anche IVA) **opera la prescrizione quinquennale.**

Testualmente: “.....**stante il perfezionarsi, della prescrizione (cinque anni), gli Uffici non possono opporre agli operatori alcun motivo ostativo al riaccredito della cauzione prestata...**”

Pertanto la garanzia di circolazione per le operazioni in sospensione di accisa non concluse, può essere **AUTOMATICAMENTE** svincolata **dopo 5 anni** dall'emissione del documento (DAA o eAD).

Si potranno così riaccreditare tutte le somme relative ai DAA cartacei, precedenti al 31.12.2010 e, ad oggi, anche gli eAD emessi fino al mese di ottobre 2012.

Quanto sopra sempre che gli Uffici non abbiano iniziato accertamenti e non operino le previsioni di cui all'art. 15, comma 1, secondo periodo del TUA ovvero quelle di cui all'art. 15, comma 3, del TUA

D.Lgs 504/95 - Articolo 15 - Prescrizione del diritto all'imposta

1. *Il credito dell'Amministrazione finanziaria per l'accisa si prescrive in cinque anni (...). In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito.*

2. (...)

3. *La prescrizione del credito d'imposta e' interrotta quando viene esercitata l'azione penale; in questo caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.*

PRODOTTI ACQUISTATI DA PRIVATI

Art. 11 T.U.A.

I prodotti immessi in consumo, acquistati da privati per proprio uso e da essi trasportati, pagano l'accisa nello Stato in cui vengono acquistati e devono essere compresi nei seguenti limiti:

- **bevande spiritose, 10 litri**
- **prodotti alcolici intermedi, 20 litri**
- **vino, 90 litri, di cui 60 litri al max di vino spumante**
- **birra, 110 litri**

Oltre tali limiti i prodotti si intendono acquistati per scopi commerciali e quindi si applicano le disposizioni dell'art 10 del TUA

e-commerce

- La vendita attraverso **INTERNET**, non ha esenzioni o agevolazioni dal regime delle accise. Pertanto la spedizione di prodotti oggetto di transazioni commerciali destinate a Paesi comunitari non può che seguire le regole dettate dal T.U.A.
- Il già citato art.11, prevede che il bene soggetto ad accisa, acquistato da **soggetto privato** venga tassato con l'aliquota nazionale, solo se l'acquirente **trasporta direttamente il bene**.
- Prevedendo invece la possibilità che il trasporto sia a cura **dell'acquirente, ma non da lui effettuato direttamente**, permanendo le attuali enormi differenze di aliquote nei vari Stati membri e applicando l'aliquota del Paese speditore, si potrebbe creare una concreta distorsione del mercato, con **applicazione dell'aliquota più vantaggiosa**.

e-commerce

- In data 23.11.2006, con sentenza relativa alla causa C-5/05, la **Corte di Giustizia della Comunità Europea**, si è pronunciata negativamente, sugli acquisti effettuati da privati in uno Stato diverso da quello di residenza, pur entro i limiti stabiliti dall'art.8 della direttiva CE 92/12, che hanno affidato la spedizione ad una impresa di trasporti stabilita nel Paese di destinazione. Nel caso, si è dovuto procedere alla riscossione dell'accisa in base all'aliquota vigente nel Paese di residenza del privato acquirente.
- Bisogna però sottolineare che qualora un privato, recatosi personalmente nello Stato membro diverso da quello di residenza, acquisti e, impossibilitato ad effettuare il trasporto del prodotto, organizzi la spedizione come se vi provvedesse egli stesso, il carattere personale dell'operazione resta ben verificabile.

PRODOTTI CONTRASSEGNA TI

(circolare 16/D del 21.12.2010)

- Emissione **DAS**
- Cauzione pari al 100% calcolata in base all'aliquota vigente nel Paese di destinazione
- Rinuncia alla richiesta di rimborso dell'accisa pagata



Gestione automatica dei conti garanzia I fase



OLD

Nota n. 15230 del 31 Maggio 2013

“...Valutati gli esiti della validazione, ove nulla osti, si procederà all'estensione in ambiente di esercizio a partire dal 01/07/2013.

Le attività di inserimento di tutti i conti garanzia dovranno essere ultimate entro il 30 settembre 2013....”

Nota n. 93016 dell' 8 agosto 2013

Anagrafica dei Conti Garanzia. Aggiornamenti a seguito degli esiti delle attività di Validazione

Semplificazioni individuate

A seguito della nuova funzionalità per la gestione dei conti garanzia sono state individuate le seguenti semplificazioni (attualmente è in corso il censimento dei conti garanzia):

- **eliminazione del registro delle partite spedite/ricevute in sospensione d'accisa;**
- **eliminazione registro a carico dello speditore registrato;**
- **eliminazione dell'invio dei dati della contabilità da parte dei depositari autorizzati del settore vitivinicolo.**

Gestione automatica dei conti garanzia

Il fase



NEW

Con nota 82094/RU del 25 settembre 2017 la Direzione Centrale per l'Innovazione Tecnologica ha comunicato l'avvio del periodo di sperimentazione in ambiente di addestramento/validazione.

IMPOSTAZIONE DEL CONTO SCALARE

Il massimale di ciascun conto garanzia è impostato dal sistema sommando i provvedimenti di esonero e/o le cauzioni in corso di validità, **senza tener conto degli impegni della garanzia in corso** (derivanti da e-AD emessi prima della suddetta data e non ancora chiusi).

MOVIMENTAZIONE DEL CONTO SCALARE

L'emissione di un e-AD (ordinario o differito) determina la detrazione dal massimale del conto garanzia indicato per l'importo dichiarato dall'operatore nell'e-AD e la chiusura di un e-AD ne determina il riaccredito.

Di conseguenza, l'importo via via disponibile del conto garanzia corrisponde alla differenza tra massimale e importo complessivo degli e-AD emessi e non chiusi.

La chiusura di e-AD emessi prima del 27 settembre 2017 non movimenta il conto scalare.

Il sistema non consente l'emissione di un e-AD che impegna la garanzia per un importo inferiore (con tolleranza di 1 €) all'importo calcolato dal sistema.

Conto garanzia

COSA CAMBIA PER GLI OPERATORI

Sono stati introdotti nuovi controlli sostanziali riguardanti i messaggi IE815, IE813, IE810, IE818 e aggiunte nuove funzionalità nel servizio Notifiche EMCS.

La documentazione tecnica è pubblicata nel manuale utente del Servizio Telematico Doganale in ambiente di addestramento.

Gli operatori sono quindi invitati a sperimentare in ambiente di addestramento le innovazioni introdotte dalla presente nota.

La sperimentazione deve essere condotta con la massima attenzione per appurare la corretta gestione del proprio conto a scalare, considerando che l'errata indicazione dell'importo della garanzia o la non disponibilità dell'importo dichiarato impedisce il rilascio dell'ARC.

Gli operatori provvederanno a segnalare eventuali criticità nella gestione del conto scalare durante la sperimentazione agli Uffici delle dogane territorialmente competenti.

Per richiedere assistenza e segnalare malfunzionamenti, attenersi alle istruzioni pubblicate sul sito internet dell'Agenzia nella sezione:

“Assistenza on line → Come Fare per → Richiedere Assistenza”

REX

Dal 1° maggio scorso è entrato in vigore il codice doganale dell'Unione europea (CDU).

Tra le novità più importanti del nuovo codice doganale rileva l'obbligo, di registrarsi, a partire dal 1° gennaio 2017, nella nuova banca dati comunitaria c.d. Rex (registered exporters) per poter attestare autonomamente l'origine dei propri prodotti.

Per imprese e professionisti si tratta di un cambiamento importante, difatti identificare correttamente il luogo di origine della merce, è essenziale per:

- individuare l'aliquota del dazio applicabile
- determinare le eventuali misure di politica commerciale europea (es. dazi antidumping, agevolazioni)
- provvedere all'etichettatura dell'origine (c.d. Made in), applicare eventuali misure sanitarie e fitosanitarie.

L'origine preferenziale (identificazione del luogo di origine), si sostanzia in un **trattamento agevolato, di riduzione o di esenzione dai dazi**, riconosciuto ai prodotti originari di Paesi con i quali l'Unione europea ha sottoscritto **accordi** .

La Commissione Europea, nel luglio scorso, ha fissato al **21 settembre l'avvio dell'applicazione provvisoria dell'accordo CETA** (Accordo Economico Commerciale Globale).

In Italia la registrazione alla banca REX, NON è ancora possibile, ma, in attesa di ratifica dell'accordo da parte della UE e fino al 31.12.2017, è stato previsto (dall'Agenzia delle Dogane), che un operatore possa chiedere lo **STATUS di ESPORTATORE AUTORIZZATO** o, qualora ne avesse già la qualifica, l'estensione dell'autorizzazione alle spedizioni per il **CANADA** .

REX

European Commission - Statement



EU and Canada agree to set a date for the provisional application of the Comprehensive Economic and Trade Agreement. Statement by Mr Jean-Claude Juncker, President of the European Commission and Mr Justin Trudeau, Prime Minister of Canada

Brussels, 8 July 2017

The Comprehensive Economic and Trade Agreement marks a new chapter in the relationship between the EU and Canada.

It is by opening up to each other, by working closely with those who share the same values that we will shape and harness globalisation.

It is important that our companies and citizens, the real winners with this agreement, start reaping its benefits without further ado.

Both at EU level and in Canada, the necessary steps were taken to ratify the agreement.

Meeting at the G20 in Hamburg, reconfirming our joint commitment to the rules-based international trading system, we agreed to set the date of 21 September 2017 to start the provisional application of the agreement, thus allowing for all the necessary implementing measures to be taken before that date.

The agreement will now be provisionally applied and will enter definitively into force once the Parliaments in all Member States of the EU ratify the text according to their respective domestic constitutional requirements.



L'AGENZIA

DOGANE
L'OPERATORE ECONOMICO
IL CITTADINO

MONOPOLI



- L'operatore economico
 - Servizi online
 - Accise
 - e-customs.it - AIDA - Tavoli tecnici permanenti
- Atti amministrativi generali
 - Codici e regolamenti
 - Circolari
 - Determinazioni, Note e Comunicazioni
 - Risoluzioni
 - Accordi**
 - Utilizzo del telelavoro
- Operatore Economico Autorizzato - AEO
- Software
- Regimi e istituti doganali
- Aree tematiche

Ti trovi in: Home - Dogane - L'operatore economico - Atti amministrativi generali - Accordi

Accordi

- Accordo Economico e Commerciale Globale (CETA) fra Unione Europea e i suoi Stati membri e Canada - Aggiornamenti relativi alle domande di registrazione degli operatori commerciali
- PDF Accordo Economico e Commerciale Globale (CETA) fra Unione Europea e Canada - Prove di origine - pdf
- Accordo Economico e Commerciale Globale (CETA) fra Unione Europea e i suoi Stati membri e Canada. Applicazione provvisoria
- Accordo di partenariato strategico (SPA) tra l'Unione Europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, firmato a Bruxelles il 30 ottobre 2016. Conseguenze sull'Accordo economico e commerciale globale (CETA) UE/Canada
- Comunicazione della Commissione Europea concernente l'applicazione della Convenzione Regionale sulle regole di origine preferenziale Pan-Euro-Med o dei protocolli sulle regole di origine che prevedono un cumulo diagonale tra le Parti contraenti della Convenzione
- PDF Comunicato n. 23579 del 27 febbraio 2017 - Trade Facilitation Agreement - pdf
- Applicazione provvisoria dell'Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità Europea e i suoi Stati membri, dall'altra
- Comunicato adesione definitiva Ecuador accordo commerciale UE-Colombia/Perù
- Accordo di Partenariato Economico tra l'Unione Europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati SADC EPA, dall'altra parte (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 274 dell'11 ottobre 2016)
- Accordi di Mutua Assistenza Amministrativa e cooperazione in materia doganale firmati con i Paesi terzi
- Accordo di Cooperazione e Mutua Assistenza Amministrativa in materia doganale tra Italia e Viet Nam
- Accordi UE- PTOM

Semplificazioni INTRASTAT

Con nota prot. n.194409 del 25.9.2017 l'Agenzia delle Entrate, ha adottato misure di semplificazione in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, a decorrere dal **1.1.2018**:

- **abolizione dei modelli INTRA trimestrali** relativi agli acquisti di beni e servizi;
ATTENZIONE !!!!! **resta, l'obbligo di presentazione :**
 - degli elenchi INTRA relativi **all'ultimo trimestre 2017 ed al mese di dicembre 2017**
 - delle eventuali **rettifiche** agli elenchi INTRA riferiti a periodi antecedenti al 2018
- **valenza esclusivamente statistica dei modelli INTRA mensili** per acquisti di beni e servizi;
- per l'individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi relativi agli **acquisti di beni e servizi** con periodicità mensile, **innalzamento della soglia dell'ammontare delle operazioni da 50.000 euro**
 - **a 200.000 euro trimestrali** per gli acquisti di beni
 - **a 100.000 euro trimestrali** per gli acquisti di servizi
- mantenimento dei modelli INTRA esistenti per le **cessioni di beni e di servizi**. La presentazione con periodicità mensile o trimestrale resta ancorata alla soglia di 50.000
- innalzamento della soglia "statistica" per gli elenchi relativi alle cessioni di beni. In particolare, la compilazione dei dati statistici negli elenchi mensili relativi alle cessioni di beni è opzionale per i soggetti che non superano i 100.000 euro di operazioni trimestrali;
- semplificazione della compilazione del campo "Codice Servizio", ove presente, attraverso il ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto (passaggio dal CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre).